CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 16 ottobre 2006, n. 6135

Conferma T.A.R. Lombardia - Brescia, 7 febbraio 2005, n. 63.

È riconosciuto valido il voto espresso in sostituzione di uno precedentemente segnato e cancellato nella medesima scheda. È riconosciuto valido il voto espresso con un segno anomalo, formato da due linee affiancate, nel riquadro di una lista.
Nel giudizio elettorale sono legittimati passivi il comune o la provincia, non organi dell'amministrazione statale quali il Ministero dell'interno o l'Ufficio elettorale centrale.
I controinteressati cui notificare il ricorso non sono tutti i candidati ma devono essere individuati caso per caso, in relazione al petitum proposto e, soprattutto, alle censure prospettate.
Nel giudizio elettorale il ricorrente ha l'onere di fornire un serio principio di prova sulle illegittimità denunciate per cui non è sufficiente che i controinteressati deducano alle illegittimità denunciate che i rappresentanti di lista hanno condiviso integralmente le decisioni assunte in merito all'attribuzione dei voti.

Omissis.
E, infatti, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa, nel giudizio promosso avverso l'atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere provinciale o comunale, nel quale si contestano i risultati elettorali per vizi relativi alla fase di scrutinio, sono parti necessarie soltanto la Provincia o il Comune che si appropriano dei risultati della consultazione elettorale, nonché i controinteressati, ma non anche il Ministero dell'Interno e neppure l'Ufficio Elettorale Centrale, che, per la sua natura di organo temporaneo e neutrale, è privo di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei propri atti ed operazioni, avendo peraltro già esaurito le sue attribuzioni con il completamento delle operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti; il suddetto principio subisce eccezioni soltanto allorché, contrariamente a quanto si verifica nel presente giudizio, la proclamazione degli eletti venga impugnata per vizi propri degli atti preparatori che invalidano in via derivata i successivi atti del procedimento elettorale (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 31 luglio 1996, n. 16; Cons. St., sez. V, 6 maggio 1997, n. 866).
Nei giudizi elettorali dinanzi al giudice amministrativo l'individuazione della pubblica amministrazione cui compete la qualità di parte necessaria va effettuata, infatti, non già in base al criterio dell'imputazione formale degli atti contestati bensì a quello dell'imputazione dei risultati della consultazione elettorale, con la conseguenza che, riguardo alle elezioni comunali, parte necessaria è il Comune e non l'amministrazione statale della quale fanno parte gli organi temporanei preposti ad accertare e dichiarare i risultati della consultazione medesima (cfr. Cons. St., sez. V, 3 febbraio 1999, n. 115).
Alla stregua di quanto sopra il Ministero dell'Interno non è parte necessaria nel presente giudizio essendo intervenuto al solo scopo di curare, tramite le Prefetture, alcuni adempimenti preparatori alla consultazione (ad es., la fissazione della data delle elezioni, la stampa delle schede, la fornitura delle urne: artt. 18, 27 comma 2, 31 comma 2 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).
Del pari non ha legittimazione nel presente giudizio l'Ufficio Elettorale Centrale, il quale si limita a riassumere i voti delle varie sezioni "senza poterne modificare i risultati" (a norma dell'art. 72 comma 1 d.P.R. n. 570/1960 cit.).
Omissis.
Sul punto giova ricordare che secondo un condivisibile orientamento di questo Consiglio è da escludersi che con i ricorsi elettorali debbano essere evocati in giudizio tutti i candidati, eletti o non eletti, dovendosi, invece, individuare i controinteressati caso per caso, sulla scorta del proposto *petitum* e, quel che più conta, in relazione alle censure prospettate (cfr. Cons. St., sez. V, 8 luglio 2002, n. 3799).
Omissis.
Quanto alle censure in ordine alla pretesa genericità del ricorso e al carattere meramente esplorativo del medesimo, i controinteressati, odierni appellanti, hanno ribadito che i verbali impugnati dai ricorrenti in prime cure costituirebbero prova privilegiata delle operazioni compiute presso i seggi elettorali e che i rappresentanti di lista avrebbero condiviso integralmente le decisioni assunte in merito all'attribuzione dei voti, ciò che costituirebbe un limite ad un generico riesame delle operazioni di scrutinio, che darebbe vita di fatto ad una ripetizione dell'attività di spoglio di tutte le schede.
Detto ordine di considerazioni giustamente non è stato condiviso dai primi giudici.

È vero, infatti, che, in tema di impugnazione delle operazioni elettorali, secondo consolidata giurisprudenza, le particolarità del procedimento fanno assumere al soggetto che agisce in giudizio l'onere di fornire un serio principio di prova sulle illegittimità denunciate, che devono essere supportate dalla prospettazione di specifiche censure: anche se in sede di contenzioso elettorale amministrativo l'onere della prova va valutato con minor rigore, tuttavia i motivi devono essere espressione di un serio e reale intento, per cui non possono essere dedotti in forma generica risolvendosi, in tal modo, in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali (cfr. Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2000, n. 738). E, invero, la necessaria specificità delle censure in materia elettorale implica per il ricorrente il l'onere – a pena di inammissibilità del ricorso – di delimitare con riferimenti precisi e concreti l'area di incidenza delle medesime, individuando (anche approssimativamente) il numero delle schede contestate e le Sezioni coinvolte e, comunque, evidenziando l'influenza delle irregolarità commesse sulla genuinità dei risultati così come definitivamente conteggiati, non essendo ammesse doglianze generiche ed ipotetiche.
Omissis.
E, invero, sotto il profilo della segretezza, l'art. 64 del D.P.R. n. 570/60 – nella parte in cui dispone la nullità del voto contenuto in schede che presentino scritture o segni idonei a rendere nota in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto – dev'essere interpretato in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha inteso esprimere il voto stesso (cfr. Cons. St., sez. V, 22 giugno 1996, n. 790).
E, sotto il profilo dell'univocità, come pure ricordato dai primi giudici, è stato riconosciuto valido, sempre ai sensi del citato art. 64, il voto espresso in sostituzione di uno precedente segnato e cancellato dall'elettore sulla medesima scheda – per errore o per resipiscenza – essendo stata ritenuta chiara e manifesta la volontà dell'elettore stesso di recedere dalla precedente preferenza (cfr. Cons. St., sez. V, 6 agosto 2001, n. 4244).
Quanto, invece, alla scheda recuperata al seggio 4 (e che era stata annullata per la presenza di un ghirigoro o segno a spirale, invece che dell'usuale segno di croce), il Tribunale, dopo aver rilevato che nella scheda appare un segno anomalo tracciato dall'elettore nel riquadro della lista 2, formato da due linee affiancate delle quali la prima è più lunga ed assomiglia ad una parentesi graffa, ha giustamente ritenuto di dover riconoscere un voto valido a favore della lista 2 – in linea con quanto già affermato – poiché dal segno tracciato non traspare in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio, come al contrario accade per i segni del tutto estranei alle esigenze di espressione del voto e che non trovano altra ragionevole spiegazione: siamo qui di fronte ad un'anomalia, seppur evidente, ma la circostanza che le due linee siano interamente collocate nello spazio riservato alla lista 2 lascia logicamente desumere la volontà dell'elettore di manifestare il consenso per tale raggruppamento e pertanto non invalida il voto espresso (cfr. Cons. St., sez. V, 4 febbraio 2004, n. 374).
Corretta appare, dunque, al riguardo l'argomentazione del Tribunale in ordine sia all'anomalia del segno che alla mancanza di una prova precisa della volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto.
Omissis.